



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Produzioni animali

Roma,

All' Associazione Nazionale Allevatori
Cavallo Agricolo Italiano da TPR
Via Verona, 90
37068 Vigasio (VR)
pec@pec.anacaitpr.it

(rif. nota del 29.10.2018)

OGGETTO: Approvazione del disciplinare e delle norme tecniche del libro genealogico del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (programma genetico).

Si trasmette il decreto ministeriale n. 35031 del 12.12.2018 con il quale è stato approvato il programma genetico del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido, così come deliberato dal Commissione Tecnica Centrale del libro genealogico del 19.10.2018.

Il programma genetico in questione, costituito dal disciplinare del libro genealogico del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (Allegato 1) e dalle Norme tecniche di selezione del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (Allegato 2) e il relativo DM di approvazione, dovrà essere tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale di codesta Associazione.

IL DIRIGENTE
(dott. Francesco Bongiovanni)

Allegato:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII -- Produzioni animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla "*disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28 luglio 2016, n.154*" che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l'art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l'altro, che i libri genealogici e i registri anagrafici ibridi già approvati alla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 52/2018, sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

VISTO il D.M. n.23499 dell'8 settembre 2003 con il quale è stato approvato il testo attualmente vigente del disciplinare del libro genealogico del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido;

VISTO il D.M. n.23531 del 14 novembre 2006 con il quale è stato approvato il testo attualmente vigente delle Norme tecniche di selezione del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido;

VISTA la nota del 29 ottobre 2018 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido che gestisce il libro genealogico della medesima razza equina, ha chiesto l'approvazione del disciplinare e delle norme tecniche del libro genealogico del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido, in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 19 ottobre 2018;

RITENUTO, necessario apportare alcune correzioni formali al testo del disciplinare del libro genealogico del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido innanzi richiamato;

CONSIDERATO che il disciplinare del libro genealogico e le Norme tecniche di selezione in questione rappresentano nel loro insieme il programma genetico della razza equina: *Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido* e nel suo insieme risultano rispondere alle finalità di miglioramento della razza del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido in linea con la nuova normativa sopra richiamata;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

DECRETA:

Articolo unico – E' approvato il programma genetico della razza equina: *Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido* costituito dal disciplinare del libro genealogico del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (Allegato 1) e dalle Norme tecniche di selezione del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (Allegato 2), il cui testo è allegato al presente decreto.

Roma,

Il Direttore Generale
Emilio Gatto

**Disciplinare del programma genetico della razza:
Cavallo Agricoli Italiano da Tiro Pesante Rapido - CAITPR.**

Art. 1

Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs. n. 52 del 11/05/2018 l'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Italiano da Tiro Pesante Rapido (ANACAITPR) con sede in Vigasio (VR), giuridicamente riconosciuta con DPR 28 novembre 1974, n. 924, tiene il Libro Genealogico del Cavallo di razza Agricola Italiana da Tiro Pesante Rapido (CAITPR) ed è riconosciuta quale "Ente selezionatore" ai fini della realizzazione di un "programma genetico" secondo le modalità previste dal presente disciplinare

Detto Libro Genealogico è il Libro d'Origine della razza gestito dalla citata Associazione quale Ente selezionatore ai sensi delle Normative Comunitarie e Nazionali vigenti sulla base del presente Disciplinare. L'attività del Libro genealogico si estende su tutto il territorio nazionale italiano.

**CAPITOLO I
Organizzazione Libro Genealogico**

Art. 2

Il Programma genetico è svolto secondo le norme previste dai successivi articoli e ha lo scopo del miglioramento della razza.

Obiettivo del Programma genetico del CAITPR è il miglioramento della duplice attitudine nella razza, ovvero il Tiro pesante rapido e la produzione della carne di qualità.

Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di seguito "Autorità competente".

Art. 3

Allo svolgimento delle attività del Programma genetico l'ANACAITPR provvede mediante:

- a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- b) l'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC);
- c) il Corpo degli Esperti.

Art. 4

La Commissione Tecnica Centrale (CTC) studia e determina i criteri e gli indirizzi di Miglioramento della razza; propone inoltre, eventuali modifiche al presente Disciplinare.

Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

- due rappresentanti dell' Autorità competente - Servizi Zootecnici di cui uno incaricato di vigilare, con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
- tre rappresentanti degli allevatori nominati dall'ANACAITPR;
- tre funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati delle Regioni nelle quali la razza abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al programma genetico (la nomina di tali funzionari è fatta dai rispettivi Assessorati regionali dell'Agricoltura);
- il Presidente dell'ANACAITPR;
- un esperto di zootecnia nominato dall'Autorità competente su proposta dell'ANACAITPR;
- un rappresentante del Ministero della Salute - Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero;

Qualora l'ANACAITPR preveda delegare la raccolta dati in allevamento ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 52/2018, parteciperà alle riunioni della commissione Tecnica Centrale senza diritto di voto un

rappresentante del soggetto terzo delegato alla raccolta dei dati negli allevamenti nominato da quest'ultimo.

Il Direttore dell'ANACAITPR partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni di Segretario. La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente tra i membri componenti.

I componenti della CTC restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

La CTC può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della CTC può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC stessa.

La convocazione della CTC è fatta dal Presidente almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vicepresidente, assume la presidenza della riunione il Membro più anziano in età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

L'Ufficio Centrale del libro genealogico provvede:

- a) alla raccolta dati e al coordinamento e al controllo del lavoro delle organizzazioni eventualmente delegate a tale compito,
- b) all'espletamento dei compiti relativi alla realizzazione del programma genetico e del funzionamento del Libro Genealogico;
- c) al rilascio dei documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare;
- d) alla pubblicazione e/o divulgazione periodica dei dati tecnici relativi ai soggetti iscritti al programma genetico secondo le indicazioni e le deliberazioni della CTC;
- e) ad effettuare la valutazione genetica e l'eventuale performance test dei riproduttori secondo quanto stabilito dal Programma genetico della razza.

Responsabile dell'applicazione del Programma genetico e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è il Direttore dell'ANACAITPR.

Art. 6

Le attività di raccolta dati e di realizzazione delle valutazioni genetiche è competenza dell'UC. Tali attività possono comunque essere delegate, previo aggiornamento in tal senso del programma genetico, secondo le modalità del successivo art.20, ad Organizzazioni che dispongano dei requisiti previsti dalle Normative Comunitarie e Nazionali vigenti in materia.

Tali deleghe devono essere circostanziate nelle competenze delegate e nelle modalità operative.

Art. 7

Il Corpo degli Esperti è formato da tecnici specializzati per i rilevamenti morfologici previsti dal Programma genetico e per la valutazione dei soggetti presentati nelle mostre e nei concorsi.

I requisiti di individuazione, formazione e abilitazione sono stabiliti da appositi regolamento.

Gli Esperti possono operare esclusivamente dietro autorizzazione dell'UC.

E' fatto espresso divieto di adottare qualsiasi comportamento che possa essere negativo per le attività dell'ANACAITPR e di partecipare a eventi ed incontri inerenti la razza senza espressa autorizzazione dell'UC. Tali divieti si estendono anche all'uso di sistemi di comunicazione via web.

I rilevamenti morfologici sono effettuati esclusivamente dagli Esperti di razza incaricati dei raduni e/o delle visite aziendali dall'ANACAITPR.

A tali visite può presenziare il direttore o un dipendente tecnico dell'ANACAITPR e, se così specificatamente disposto dal UC, un incaricato dell'organizzazione cui è delegata la raccolta dati nel territorio.

Il giudizio dell'Esperto è insindacabile.

L'UC si riserva in ogni modo la facoltà di disporre delle visite suppletive a verifica del lavoro degli Esperti.

CAPITOLO II

Ammissione al programma genetico

Art. 8

L'iscrizione al Programma genetico è volontaria. Il proprietario che intenda iscrivere i propri soggetti deve presentare domanda all'UC. Il proprietario deve inoltre dichiarare di accettare il presente Disciplinare e in caso di adesione, anche agli obblighi previsti dal Programma di selezione, nonché le eventuali successive modifiche che dovessero esservi apportate dagli organi competenti.

Art. 9

Fatte salve le disposizioni del successivo art. 12, la registrazione nella Sezione Supplementare del Libro Genealogico (di cui al successivo Art. 10) è ammessa solo per i soggetti di sesso femminile, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) rispondere ai requisiti genealogici e/o genetici previsti dal Programma genetico e rispondere ai caratteri tipici riferibili razza pura fissati per il Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido con requisiti minimi previsti dalle Norme Tecniche;
- b) età non inferiore a ventisei mesi;
- c) assenza di malattie, tare e difetti gravi trasmissibili.

Art. 10

Il Libro Genealogico è costituito da una *Sezione Principale* e da una *Sezione Supplementare*.

SEZIONE PRINCIPALE:

La Sezione Principale è a sua volta suddivisa in Registri in base al sesso e in Classi di merito in base ai requisiti tecnici oggettivi ed ereditari dei soggetti.

La Sezione Principale è suddivisa nel:

- Registro Genealogico Principale Femmine (RGPF)
- Registro Genealogico Principale Maschi (RGPM)

Entrambi i Registri sono suddivisi in *Classi di Merito* cui i soggetti accedono in base alle loro caratteristiche di ascendenza, genetiche e di assenza di difetti ereditari.

Le Classi di merito sono le seguenti:

- **Classe Base (CB)** cui accedono tutti i soggetti, regolarmente individuati con rilascio del passaporto da parte dell'ANACAITPR, con almeno una generazione di ascendenti iscritti alla Sezione Principale o Supplementare
- **Classe Candidati Riproduttori Selezionati (CCRS)** cui accedono i puledri e le puledre in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - 1) per i maschi tre generazioni di ascendenti iscritti al Libro Genealogico in modo di garantirne la purezza genetica. Per le femmine almeno una generazione di ascendenti iscritti al Libro Genealogico;

A tali visite può presenziare il direttore o un dipendente tecnico dell'ANACAITPR e, se così specificatamente disposto dal UC, un incaricato dell'organizzazione cui è delegata la raccolta dati nel territorio.

Il giudizio dell'Esperto è insindacabile.

L'UC si riserva in ogni modo la facoltà di disporre delle visite suppletive a verifica del lavoro degli Esperti.

CAPITOLO II

Ammissione al programma genetico

Art. 8

L'iscrizione al Programma genetico è volontaria. Il proprietario che intenda iscrivere i propri soggetti deve presentare domanda all'UC. Il proprietario deve inoltre dichiarare di accettare il presente Disciplinare e in caso di adesione, anche agli obblighi previsti dal Programma di selezione, nonché le eventuali successive modifiche che dovessero esservi apportate dagli organi competenti.

Art. 9

Fatte salve le disposizioni del successivo art. 12, la registrazione al Libro Genealogico a "*Libro aperto*" nella Sezione Supplementare (di cui al successivo Art. 10) è ammessa solo per i soggetti di sesso femminile, che devono in ogni modo possedere i seguenti requisiti:

- a) rispondere ai requisiti genealogici e/o genetici previsti dal Programma genetico e rispondere ai caratteri tipici riferibili razza pura fissati per il Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido con requisiti minimi previsti dalle Norme Tecniche;
- b) età non inferiore a ventisei mesi;
- c) assenza di malattie, tare e difetti gravi trasmissibili.

Art. 10

Il Libro Genealogico è costituito da una *Sezione Principale* e da una *Sezione Supplementare*.

SEZIONE PRINCIPALE:

La Sezione Principale è a sua volta suddivisa in Registri in base al sesso e in Classi di merito in base ai requisiti tecnici oggettivi ed ereditari dei soggetti.

La Sezione Principale è suddivisa nel:

- Registro Genealogico Principale Femmine (RGPF)
- Registro Genealogico Principale Maschi (RGPM)

Entrambi i Registri sono suddivisi in *Classi di Merito* cui i soggetti accedono in base alle loro caratteristiche di ascendenza, genetiche e di assenza di difetti ereditari.

Le Classi di merito sono le seguenti:

- **Classe Base (CB)** cui accedono tutti i soggetti, regolarmente individuati con rilascio del passaporto da parte dell'ANACAITPR, con almeno una generazione di ascendenti iscritti alla Sezione Principale o Supplementare
- **Classe Candidati Riproduttori Selezionati (CCRS)** cui accedono i puledri e le puledre in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - 1) per i maschi tre generazioni di ascendenti iscritti al Libro Genealogico in modo di garantirne la purezza genetica. Per le femmine almeno una generazione di ascendenti iscritti al Libro Genealogico;

- 2) nati da padre e madre appartenenti alle Classi Riproduttori Selezionati (**CRS**); per le femmine la madre può essere iscritta alla Sezione Supplementare;
 - 3) valore genetico di pedigree minimo nell'ultimo ciclo di elaborazioni genetiche; tale soglia sarà stabilita dalla CTC e può variare nel tempo in base a specifici approfondimenti scientifici condotti dalla stessa CTC;
 - 4) genitori in possesso di un valore minimo di Gradimento morfologico. Il livello di Gradimento minimo è stabilito dalla CTC e ha lo scopo di garantire che i Candidati riproduttori maschi e femmine discendano da genitori che, oltre alla purezza e qualità genetica, siano quanto più vicini al modello tipico della razza pura;
 - 5) gradimento morfologico minimo stabilito dalla CTC;
 - 6) accertamento d'ascendenza tramite DNA obbligatorio per i maschi; per le femmine può essere obbligatorio o effettuato a campione o a richiesta dell'UC in base alle disposizioni della CTC.
- **Classe Riproduttori Selezionati (CRS)** cui possono accedere, dopo i 26 mesi d'età, esclusivamente i capi provenienti dalla **CCRS** previo rilevamento morfologico obbligatorio. La CTC stabilisce un parametro minimo di gradimento morfologico per l'accesso alla CRS al fine di tutelare la tipicità della Razza pura e di evitare la presenza di tare o difetti ereditari nella futura progenie. La CTC può altresì prevedere un livello minimo di valore genetico per l'accesso al CRS. I soggetti che non superino il parametro minimo di gradimento morfologico e che non raggiungano la soglia minima di valore genetico, rimangono nella **CCRS**.

Negli allevamenti di Libro genealogico aderenti alla selezione possono operare come riproduttori solo i soggetti della **CRS**. E' ammesso anche l'impiego di maschi della **CCRS** se così previsto dalle delibere della CTC per precisi fini tecnici o sperimentali.

Alla fecondazione artificiale sono abilitati esclusivamente i maschi della **CRS** che superino il livello minimo di Valore genetico e di gradimento morfologico che sarà stabilito dalla CTC. Tale soglia può variare nel tempo in base ad approfondimenti scientifici condotti dalla stessa CTC.

SEZIONE SUPPLEMENTARE:

La *Sezione Supplementare*, è composta da una Classe unica cui sono iscritte le femmine di cui all'art. 9 del presente Disciplinare purché acquisiscano Gradimento morfologico almeno di Discreto e siano figlie di stallone iscritto al **CRS**, da comprovarsi mediante apposita documentazione riproduttiva ed eventualmente analisi d'ascendenza tramite DNA.

Tali soggetti non sono considerati di razza pura.

Art. 11

In relazione all'appartenenza alla Classe **CCRS** e **CRS** della Sezioni principale, a richiesta del proprietario e nel rispetto delle normative vigenti in materia di benessere animale, ai soggetti è applicato un marchio di razza del quale l'Associazione Nazionale detiene il brevetto.

Il marchio a fuoco è rappresentato da una scala a cinque pioli racchiusa in uno scudo delle dimensioni di circa cm 11 di altezza per cm 9 di larghezza.

Il marchio a fuoco è applicato alla coscia sinistra per i soggetti iscritti alla sezione principale del libro genealogico della Classe **CCRS** e al collo lato sinistro ai soggetti della Classe **CRS**.

Ai soggetti iscritti in base al successivo Art. 12 non si applica il marchio.

I soggetti iscritti dovranno essere identificati tramite le metodiche previste dalle Normative Comunitarie e nazionali vigenti in materia di identificazione degli equidi e mediante il rilevamento dello stato segnaletico quale strumento supplementare di identificazione.

I soggetti nati nello stesso anno avranno la stessa lettera iniziale del nome che cambierà di anno in anno secondo l'alfabeto italiano escludendo la lettera "H".

L'UC, al fine di poter garantire la corretta genealogia di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre ad accertamento di ascendenza, secondo metodi di verifica stabiliti dalla CTC, qualunque

soggetto maschio o femmina, iscritto al Libro Genealogico, anche al di là dei casi di obbligatorietà che saranno previsti dal Programma genetico. Tali accertamenti possono disposti più volte. Il proprietario è tenuto a rendere disponibile il soggetto indicato dall'UC. Ogni rifiuto comporta la cancellazione del soggetto dal Programma genetico

Art. 12

Nell'ambito del programma di selezione, considerata la radice genetica di costituzione della razza CAITPR, può essere autorizzato nell'ambito del programma di selezione l'inserimento di maschi o materiale seminale di Razza Bretonne provenienti dal libro genealogico di origine di tale razza. Tale inserimento può avvenire esclusivamente per programmi specifici supportati da idonei studi scientifici approvati preventivamente dalla CTC e finalizzati ad eventuali esigenze sperimentali o connesse al miglioramento genetico o al contenimento della consanguineità nella razza CAITPR. La CTC approverà le linee guida tecniche dell'impiego dei riproduttori, materiale seminale di razza Bretonne da immettere nel LG del CAITPR.

Tali programmi saranno attuati da ANACAITPR.

Art. 13

Il Programma genetico, in riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/1012, art. 21 punto 3, e sulla base di apposite delibere della CTC che specifichino i requisiti tecnici, può prevedere l'esclusione di riproduttori dal programma genetico.

Art. 14

Le visite per i rilevamenti morfologici nell'ambito del programma genetico, s'indicono di norma una volta l'anno in sede di opportune visite aziendali o in raduni. I calendari di visita sono predisposti dall'UC e, ove necessario e ritenuto operativamente opportuno, sono redatti in accordo con l'organizzazione eventualmente delegata alla raccolta dati sul territorio.

Art. 15

Il Certificato Genealogico viene rilasciato dall'UC per tutti i soggetti iscritti al programma di selezione. Tale certificato è integrato nel documento di identificazione degli equidi secondo le Normative Comunitarie e nazionali vigenti e deve riportare tutte le informazioni previste da tali Normative e quelle stabilite dalle delibere della CTC.

Art. 16

L'infrazione da parte di un allevatore a una o più norme del presente disciplinare o, comunque, la mancata osservanza delle disposizioni impartite dall'UC, comporta secondo la gravità seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
- b) addebito effettivo dei servizi del programma genetico;
- c) sospensione dall'iscrizione al Libro Genealogico dei soggetti quando sia stata accertata una errata identificazione;
- d) sospensione a tempo determinato dell'allevamento dal programma di selezione;
- e) radiazione dell'allevamento dal programma di selezione;
- f) denuncia del proprietario alle autorità giudiziarie in caso di sospetta frode.

Avverso a tali provvedimenti l'allevatore potrà fare ricorso agli Organi Statutari competenti di ANACAITPR.

CAPITOLO III

Schede, moduli e registri del Libro Genealogico

Art. 17

I moduli previsti dal programma genetico sono i seguenti:

- Mod. 1 (dichiarazione di nascita) che potrà essere in forma singola o per intero allevamento;
- Mod. 2 (Avviso di vendita, smarrimento o morte). Il modulo potrà essere in modello singolo o in modello a più soggetti per intero allevamento e dovrà essere rispondente alle Normative inerenti l'Anagrafe equidi.

L'UC sulla base delle Normative Comunitarie e Nazionali nonché sulla base delle esigenze operative, provvede ad emanare apposite circolari in merito alla raccolta e gestione dei moduli. L'UC per motivi organizzativi o di gestione dati può adottare schede di lavoro per le diverse attività previste dal Programma genetico.

Oltre a quanto stabilito dal precedente Art.15 possono essere rilasciati, su richiesta del proprietario, i seguenti certificati:

- **Certificato di accertamento formula DNA:** è rilasciato solo per tutti i soggetti iscritti alla sezione principale e riporta la formula DNA secondo la metodica utilizzata dal laboratorio specializzato presso cui vengono effettuati gli accertamenti d'ascendenza;
- **Certificato accertamento ascendenza:** può essere rilasciato solo per i riproduttori maschi e femmine iscritti alla sezione principale del libro genealogico e riporta l'esito positivo dell'accertamento d'ascendenza effettuato da laboratorio specializzato presso cui vengono effettuati gli accertamenti d'ascendenza.

CAPITOLO IV

Obblighi degli allevatori e finanziamento del libro genealogico

Art. 18

Il proprietario che ha ottenuto l'iscrizione/ registrazione dei propri soggetti al programma genetico si impegna:

- a) ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite dall'UC per il funzionamento dello stesso;
- b) a concorrere al finanziamento delle attività del libro genealogico con le quote stabilite;
- c) a non utilizzare per la monta naturale e per l'inseminazione artificiale stalloni esclusi o sospesi dal Libro Genealogico;
- d) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e registri, partecipazioni a mostre od altre manifestazioni del libro genealogico;
- e) a fornire agli organi competenti del libro genealogico chiarimenti e notizie sul proprio allevamento;
- f) a sottoporre tutti i soggetti ai controlli sanitari previsti dalle leggi vigenti ed a segnalare tempestivamente il venire meno delle condizioni sanitarie previste. Ciò sarà motivo di sospensione dei controlli in stalla sino al ripristino delle condizioni suddette.

e, in caso di adesione al programma di selezione, anche:

- 1) a fornire i dati necessari allo svolgimento del programma di selezione;
- 2) a partecipare con i propri soggetti alle manifestazioni ufficiali, qualora l'UC lo ritenga opportuno;
- 3) a destinare una parte delle fattrici per accoppiamenti programmati al fine di ottenere puledri di elevato valore genetico che dovranno essere messi a disposizione dell'ANACAITPR per l'effettuazione delle specifiche prove genetiche secondo le delibere del CTC;
- 4) a rendere disponibili i soggetti di particolare valore genetico per i programmi di miglioramento della razza, secondo le modalità, i criteri e le indicazioni stabiliti del CTC.

Art. 19

Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede con:

- a) quote associative;
- b) contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
- c) contributi comunitari, statali, regionali, in applicazione di leggi in materia di zootecnica;
- d) altre eventuali entrate.

CAPITOLO V Disposizioni generali

Art. 20

La CTC delibera il Programma Genetico ed eventuali integrazioni e/o modifiche.

Il Programma genetico ed eventuali integrazioni e/o modifiche vanno sottoposte per l'approvazione all'Autorità competente.

La CTC mette a punto tutti gli opportuni regolamenti in merito alle valutazioni genetiche, all'inseminazione artificiale, alla produzione di embrioni ed all'effettuazione delle mostre di Libro Genealogico che vanno sottoposti per l'approvazione dell'Autorità competente.

Art. 21

Registri, certificati, moduli, nonché gli atti in genere derivanti dal presente Disciplinare contraddistinti dal marchio depositato dall'ANACAITPR hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge. Sarà perseguito per Legge anche chi utilizza loghi assimilati che possano trarre o ingenerare inganno.

Art. 22

Il Programma genetico prevede delle "*Norme Tecniche*" che stabiliscono lo standard della razza pura, fissano i requisiti per lo svolgimento del programma di miglioramento genetico. Dette "*Norme Tecniche*" sono emanate dalla CTC e devono essere approvate dall'Autorità competente.

Eventuali modifiche di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione; quelle proposte all'ANACAITPR, previa delibera della CTC, devono essere trasmesse all'Autorità competente entro 60 giorni dalla data della delibera.

Le integrazioni e/o modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto d'approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all'Autorità competente nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultima.

Art. 23

Il Autorità competente può apportare eventuali modifiche al presente Disciplinare, di propria iniziativa, o su proposta della CTC.

Tali modifiche entrano in vigore dalla data del decreto di approvazione da parte dell'Autorità competente.

“Norme Tecniche del libro genealogico della razza: Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)”

❖ **Caratteristiche della razza pura**

1) Referenze storiche e di estensione territoriale:

La Razza Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (CAITPR) è originaria delle province di Verona, Padova, Vicenza, Venezia, Treviso, Udine, Rovigo e Ferrara ed è allevata in tutto il territorio nazionale italiano.

2) Attitudine

- Tiro pesante rapido inteso come impiego al lavoro che preveda il traino di carichi medio pesanti con andatura al trotto.

Gli impieghi preferenziali sono il lavoro agricolo con particolare preferenza per i lavori complementari, la fienagione e la semina; il lavoro forestale; le attività di turismo con carrozze e le attività sportive amatoriali nel settore attacchi.

- La produzione della carne intesa come produzione puledri medio pesante.

3) Caratteristiche fenotipiche della razza pura:

- **Tipo:** razza da tiro pesante con caratteristiche morfologiche generali riferibili al tipo brachimorfo;
- **Testa:** piuttosto leggera, quadrata, asciutta, ben attaccata; fronte larga e piana, arcate orbitali ben rilevate; occhi grandi e vivaci; profilo del naso rettilineo con canna nasale piuttosto larga; narici grandi e mobili; canale intramascellare ben aperto, asciutto, orecchie piuttosto piccole, mobili ben attaccate.
- **Collo:** con buone masse muscolari, di giusta lunghezza, ben sortito e ben portato;
- **Garrese:** mediamente rilevato, muscoloso, asciutto;
- **Dorso:** breve, largo, ben diretto e con masse muscolari ben sviluppate;
- **Groppa:** preferibilmente doppia, ampia, ben fornita di masse muscolari, mediamente inclinata;
- **Coda:** ben attaccata;
- **Petto :** largo e muscoloso;
- **Torace:** largo, alto, non appiattito, ben disceso fra gli arti anteriori;
- **Fianco:** breve e arrotondato;
- **Addome:** ben sviluppato;
- **Arti:** piuttosto brevi con buone masse muscolari, articolazioni ampie, appiombi regolari;
- **Spalla:** muscolosa, ben aderente al tronco, di buona lunghezza e sufficientemente inclinata;
- **Braccio:** muscoloso, piuttosto lungo, ben diretto;
- **Ginocchio:** largo, spesso asciutto;
- **Coscia e natica:** molto muscolosa, con profilo posteriore convessa;
- **Gamba:** muscolosa e sufficientemente inclinata;
- **Garretto:** largo, spesso, asciutto, netto, ben diretto e di giuste proporzioni;
- **Stinco:** corto, largo, con tendini robusti e bene attaccati;
- **Nodello:** largo e spesso;
- **Pastoia:** corta, robusta, di media inclinazione;
- **Zoccolo:** di volume proporzionato e di buona conformazione;
- **Andature:** andatura tipica è il trotto inteso sia come trotto allungato che come trotto da lavoro. Impulso marcato, andatura leggermente rilevata e con capacità di copertura ampia;

- **Mantello** sauro, ubero (dicitura tradizionale), baio, preferibilmente carichi, con o senza macchie a sede fissa (stella, lista, balzane); tollerato il mantello Roano (dicitura tradizionale) e gli altri mantelli.
- **Macchie bianche estensione:**
 - non è ammessa la presenza macchie bianche al tronco anche se di ridotte dimensioni;
 - non sono ammesse nevicature estese; è tollerata l'eventuale presenza di nevicature al ventre o al torace comunque isolate e di estensione ridotta (indicativamente un massimo di 10 centimetri di estensione in ogni dimensione anche nei soggetti di 30 mesi);
 - Non sono ammesse balzane alto calzate o altissimo calzate; sono ammesse macchie bianche isolate all'avambraccio o alla gamba di dimensioni molto ridotte (indicativamente qualche centimetro anche nei soggetti di 30 mesi);
 - non sono ammesse stelle che comprendano gli occhi, e sfacciatore della lista se non di ridotte dimensioni e che comunque non devono interessare la mascella. Non sono ammessi lisci che risalgano sulla mandibola e sul lato della mascella se non in misura ridotta.

4) **Misure biometriche:**

I rilevamenti biometrici sono previste obbligatoriamente per i soggetti di almeno 26 mesi al momento del rilevamento per l'accesso alla Classe CRS. La Commissione Tecnica Centrale può introdurre ulteriori momenti di misurazione in base a nuove esigenze tecniche o a Programmi sperimentali.

➤ **Maschi**

- altezza al garrese minima oltre i 26 mesi di età 150 cm. Dalle nascite 2019 la misura minima di altezza al garrese sarà 153 cm. L'altezza al garrese ritenuta più gradita in termini di tipicità e obbligatoria per ottenere il gradimento morfologico di almeno di Buono: da 156 a 162 cm. Questo range di misura è valido sia per tutti i rilevamenti morfologici effettuati dopo i 26 mesi di età siano essi di attinenti al primo rilevamento o al secondo rilevamento ove previsto.
- circonferenza stinco oltre i 26 mesi di età: 22,5 cm.
- rapporto Circonferenza torace/altezza al garrese oltre i 26 mesi di età: 1,30

➤ **Femmine**

- altezza al garrese minima oltre i 26 mesi di età 146 cm; dalle nascite 2019 la misura minima di altezza al garrese sarà 150 cm. L'altezza al garrese ritenuta più gradita in termini di tipicità e obbligatoria per ottenere il gradimento morfologico di almeno Buono: da 153 a 160 cm. Questo range di misura è valido sia per tutti i rilevamenti morfologici effettuati dopo i 26 mesi di età siano essi attinenti al primo rilevamento o al secondo rilevamento ove previsto.
- circonferenza stinco oltre i 26 mesi di età minimo 22,0 cm.
- rapporto Circonferenza torace/altezza oltre i 26 mesi di età 1,22.

❖ **Metodi di rilevamento morfologico e scala di gradimento delle caratteristiche morfologiche**

I rilevamenti morfologici sono fondamentali per l'elaborazione del valore genetico dei soggetti e sono pertanto obbligatori per i puledri da ammettere alla Sezione Principale Classi CCRS e CRS, e per le femmine da registrare alla Sezione Supplementare.

La Commissione Tecnica Centrale stabilisce le metodiche per i rilevamenti morfologici.

Tali rilevamenti possono essere riassunti, sulla base delle indicazioni operative adottate dalla Commissione Tecnica Centrale, in un scala di gradimento che traduce quanto il soggetto si avvicina alle Caratteristiche tipiche previste per la razza pura.

Tale scala si articola come segue:

- **Ottimo:** piena rispondenza alle Caratteristiche fenotipiche della Razza pura;
- **Molto buono:** leggero scostamento dalle Caratteristiche fenotipiche della Razza pura;
- **Buono:** qualche scostamento dalle Caratteristiche fenotipiche della Razza pura che non rappresentino difetti trasmissibili importanti e con quadro morfologico complessivo che rispecchia il soggetto di Razza pura;

- Discreto: scostamenti evidenti dalle Caratteristiche fenotipiche della Razza pura che pur nel rispetto del quadro complessivo morfologico della razza costituiscono difetti di conformazione benché tollerabili;
- Sufficiente: Caratteristiche fenotipiche che, pur in un quadro generale accettabile, si discostano da quelli della Razza pura e con difetti evidenti;
- Insufficiente: soggetto che non rispecchia la Razza pura, che risulta fuori tipo e/o che presenti difetti trasmissibili evidenti e marcati.

Per l'attribuzione del Gradimento almeno di Sufficiente, o superiore, non sono ammessi i seguenti difetti ereditabili: Disarmonia di forme, tronco troppo lungo e/o cilindrico, insellatura accentuata, difettoso attacco di reni, diametri trasversi deficienti, costato piatto, alto in gambe, arti esili e/o articolazioni mal conformate e/o poco funzionali, appiombi fortemente difettosi, presenza in generale di tare gravi e/o trasmissibili, masse muscolari poco sviluppate specialmente nelle regioni del dorso, dei lombi, della groppa, della coscia e della natica.

Per l'attribuzione del Gradimento di Buono, Molto Buono o Ottimo è prevista l'assenza dei seguenti difetti ereditabili: groppa notevolmente inclinata, difetti di appiombo e/o di andature giudicati pregiudizievoli alla durata in carriera del soggetto, modesto impulso nel movimento, difetti evidenti di andatura, conformazione generale grossolana con testa pesante e/o eccessiva incidenza dell'impalcatura scheletrica rispetto alle masse muscolari, diametri trasversi non superiori alla media. Il mantello deve essere Sauro, Ubero (dicitura tradizionale) o Baio preferibilmente carico.

❖ **Norme operative del programma genetico**

- **Dichiarazioni di nascita e riproduttive**

E' fatto obbligo agli allevatori di effettuare le dichiarazioni di nascita con i modi ed i tempi previsti da appositi documenti operativi emanati ogni anno dall'UC. Considerata l'importanza di poter effettuare approfondimenti genetici sulla capacità materna delle fattrici, per le cavalle che non hanno partorito è fatto obbligo agli allevatori di comunicare la motivazione secondo le disposizioni emanate in merito ogni anno dall'UC.

- **Individuazione dei soggetti**

L'individuazione dei nuovi nati deve avvenire sotto la madre come previsto dall'allegato 1 Punto 3 Comma 1 del Regolamento UE 1012/2016. I metodi di individuazione sono quelli previsti dalle Normative vigenti in materia di Anagrafe equidi ed il metodo supplementare è il rilevamento segnaletico sia descrittivo che con pupazzetto o foto.

Per le puledre, che il proprietario intenda proporre per l'iscrizione, in via eccezionale ed in casi di forza maggiore, è possibile l'individuazione non sotto madre, ma in tal caso è obbligatorio l'accertamento di ascendenza.

- **Età e metodiche di rilevamento morfologico**

- 1) Il rilevamento morfologico avviene una prima volta sotto madre assieme all'individuazione ed è valida per l'accesso alla Classe CRS.
- 2) Per i soggetti della CLASSE CANDIDATI RIPRODUTTORI SELEZIONATI, avviene anche una seconda volta oltre i 26 mesi d'età per l'accesso alla CLASSE RIPRODUTTORI SELEZIONATI.
- 3) Per le Fattrici che accedono alla Sezione Supplementare il rilevamento avviene una sola volta dopo i 26 mesi d'età.

- **Metodo di valutazione**

La scheda di valutazione morfologica si compone di una parte di rilevamento lineare e di una parte descrittiva.

1. **Rilevamento lineare:** la scala adottata dal 2005 prevede nove valori: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5. Per i sotto madre i caratteri considerati sono 11 così elencati: Distinzione/espressione, nevrilità/movimento, sviluppo generale, incidenza masse muscolari, incidenza scheletrica, profondità toracica, diametri anteriori, diametri posteriori, lunghezza linea dorsale, direzione linea dorsale, falciatura/stangatura. Il rilevamento lineare dopo i 26 mesi d'età è invece integrato da altri 3 caratteri che portano il totale a 14. I 3 caratteri supplementari sono: mancinismo/cagnolismo anteriore e posteriore, Vaccinismo/garretti aperti
2. **Parte descrittiva:** sia per i sotto madre che per i soggetti con oltre 26 mesi l'Esperto esegue le annotazioni morfologiche che ritiene opportune e che, di solito, riguardano tutti gli aspetti più di dettaglio non compresi nel rilevamento lineare;
3. **Misure biometriche:** al momento del rilevamento oltre i 26 mesi d'età vengono rilevate tre misure: altezza al garrese, circonferenza toracica e circonferenza stinco. Tali misure devono rientrare nei minimi e nei rapporti stabiliti dalle Norme Tecniche;
4. **Gradimento morfologico:** al termine del rilevamento, l'Esperto attribuisce al soggetto il gradimento basata su 6 livelli: Insufficiente, Sufficiente, Discreto, Buono, Molto Buono, Ottimo. Ciò avviene per le femmine sotto madre ai fini dell'accesso ai fini dell'accesso alla Classe CCRS e al momento dell'accesso alla Classe CRS. Per i maschi il gradimento morfologico è previsto solo al rilevamento per l'accesso alla Classe CRS. Il gradimento morfologico per le femmine espresso al momento dell'accesso alla Classe CCRS è indicativo ed è utile per l'allevatore quando deve fare le proprie scelte di rimonta; la qualifica attribuita oltre i 26 mesi è invece quella ufficiale di LG;
5. **Rivalutazione:** il gradimento morfologico e le misure possono essere riviste una sola volta dopo i 3 anni d'età per i soggetti ammessi alla Classe CRS.

❖ **Requisiti di ammissione alla classe candidati riproduttori selezionati**

In relazione ai requisiti di ammissione alla CLASSE CANDIDATI RIPRODUTTORI SELEZIONATI - CCRS la Commissione delibera i seguenti requisiti:

- VALORE GENETICO DI PEDIGREE MINIMO: per i maschi Valore Selettivo Complessivo (VSC) almeno pari 100,00 nell'ultimo ciclo di elaborazioni. Il valore 100,00 corrisponde alla media di razza. Nel caso uno dei genitori non abbia Indice genetico si utilizzerà nel calcolo il valore genetico di pedigree di tale genitore.
- GENITORI IN POSSESSO DI VALORE MINIMO DI GRADIMENTO MORFOLOGICO. Per i maschi la CTC stabilisce che, come minimo, uno dei genitori possa avere Gradimento di Discreto e l'altro Gradimento morfologico di Buono o superiore. Non sono ammessi puledri con entrambi i genitori con Gradimento morfologico di Discreto e non sono ammessi puledri con anche un solo genitore con Gradimento Sufficiente, o Insufficiente indipendentemente dal Gradimento Morfologico dell'altro genitore. Per le femmine sono ammessi come requisito minimo entrambi i genitori con Gradimento minimo di sufficiente.
- GRADIMENTO MORFOLOGICO: per i maschi il Gradimento morfologico minimo è quello di Buono, per le femmine deve invece essere almeno di Sufficiente.

❖ **Impiego maschi della Classe Candidati Riproduttori Selezionati – CCRS e impiego stalloni in fecondazione artificiale**

In riferimento a quanto previsto dall'Art. 10 del Programma genetico, l'impiego alla riproduzione dei maschi della classe CCRS è possibile per i puledri di due anni (età intesa come generazione) iscritti alla CCRS in possesso dei seguenti requisiti e secondo i seguenti vincoli d'impiego:

- VSC dell'anno in corso pari ad almeno 100,0;

- impiego solo fino alla metà delle fattrici iscritte di ogni allevamento e fino ad un massimo di 20 fattrici iscritte servite.

I figli di tali soggetti possono accedere alla CCRS se la madre è iscritta nella Classe Riproduttori Selezionati.

In riferimento a quanto previsto dall'Art. 10 del Programma genetico, l'impiego alla riproduzione degli stalloni alla Fecondazione artificiale è esclusiva degli stalloni iscritti alla Classe Riproduttori Selezionati – CRS, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Stalloni considerati come provati, vale a dire con almeno 11 figli effettivi:
 - Stalloni con VSC almeno 110,00: impiego libero senza limitazioni;
 - Stalloni con VSC compreso tra 100,0 e 109,9: impiego limitato al massimo alla metà delle fattrici di ogni allevamento.
- b) Stalloni ancora in prova di progenie, vale a dire senza figli effettivi o con meno di 11 figli effettivi:
 - VSC almeno di 100,0 e qualifica morfologica almeno di Buono: impiego limitato al massimo alla metà delle fattrici di ogni allevamento.

❖ **Possibilità di secondo rilevamento di gradimento morfologico dopo l'accesso alla classe riproduttori selezionati**

E' ammessa solo una rivalutazione riservata esclusivamente ai soggetti già iscritti alla CLASSE RIPRODUTTORI SELEZIONATI CRS.

Età minima per la rivalutazione: 3 anni (intesa come generazione); nessun limite massimo d'età.

In occasione delle Mostre Ufficiali di LG o in Eventi stabiliti dall'UC è ammessa la rivalutazione dei soggetti partecipanti alla Manifestazione sulla base di apposita disposizione dell'Ufficio. Tale disposizione può prevedere deroga ammettendo alla rivalutazione anche soggetti della generazione dei 2 anni ma comunque già iscritti alla Classe CRS.

❖ **Norme transitorie:**

Mostre ufficiali di LG e mostre con regolamento ispirato a quello delle mostre ufficiali di LG: nelle more della revisione del Regolamento delle Mostre Ufficiali di LG, in tali Mostre e negli eventi in cui il Regolamento sia ispirato a quello degli Eventi ufficiali e validato dall'UC, non sono ammessi soggetti appartenenti alla Classe Base.